



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 33.2019

Seregno, 6 dicembre 2019

CONTABILITA' SEMPLIFICATA - DEDUZIONE COSTI PER FATTURE ELETTRONICHE DICEMBRE 2019

Dall'anno 2018 sono state modificate le regole per la tenuta della "contabilità semplificata". Sono stati introdotti **3 sistemi per la tenuta della contabilità** che hanno non poco complicato la gestione di questo particolare tipo di contabilità.

Esiste un primo metodo che prevede la tenuta del **registro incassi e pagamenti**.

Un secondo metodo che prevede la tenuta dei **registri Iva integrati** con l'annotazione a margine di detti registri delle fatture ancora non incassate o non pagate.

Il terzo metodo, indicato nell'art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973, prevede una sorta di finzione giuridica che fa coincidere il pagamento e la riscossione delle fatture con la data della loro **registrazione** ai fini Iva.

Quest'ultimo metodo nasconde insidie e complicazioni, che sono state ulteriormente complicate dall'introduzione delle fatture elettroniche.

Per questo tipo di contabilità sono da considerare che non tutti i costi e i ricavi rientrano nel criterio di cassa, ma alcuni restano ancorati al principio di competenza, creando un sistema misto tra cassa e competenza (plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, canoni di leasing, spese per prestazioni di lavoro, accantonamenti, ecc.). Occorre ricordare l'impatto dovuto alla **scomparsa delle rimanenze** ai fini della determinazione del reddito.

Ecco allora che, in vista della chiusura dell'esercizio, molti contribuenti in contabilità semplificata, che si trovano a verificare la loro situazione contabile previsionale, dovranno fare molta attenzione a 2 aspetti.

Il primo è legato al fatto che le **fatture di acquisto, ricevute nel corso dell'anno 2020, recanti data di emissione 2019**, non potranno essere registrate ai fini Iva nell'anno precedente, perché la norma che consente la registrazione nel mese precedente delle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo, non vale per le fatture a cavallo d'anno (argomento trattato nella circolare n. 32.2019).

Il secondo è legato al fatto che, con l'avvento della fattura elettronica, le fatture hanno **data certa** e quindi la data di registrazione, che è legata al possesso della fattura, non potrà essere modificata. **Questo determina che alla fine dell'esercizio, per esempio, ci saranno acquisti di merci effettuati nell'esercizio precedente (2019), ma che, per effetto del criterio di cassa (art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973) concorreranno alla formazione del reddito dell'esercizio successivo (2020), essendo la relativa fattura registrata nell'anno 2020.**

Tali merci, per la parte non venduta, dovranno comunque concorrere alla formazione delle **rimanenze finali** dell'anno 2019 che, seppur non più rilevanti ai fini del reddito, dovranno essere considerate nel quadro "elementi contabili" degli ISA.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino